

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro della Salute, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Premesso che:

- la sentenza della Corte costituzionale n.5/2018 sull'obbligo vaccinale ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n.73/2017 (*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale*), il cd. *Decreto Lorenzin*, stabilendo i principi in base ai quali, in alcuni casi – e la pandemia Covid-19 certamente lo è - può prevalere l'interesse della salute pubblica sull'autodeterminazione dei singoli;
- circa le censure relative alla violazione degli articoli 117 co.3 e 4 Costituzione, la Consulta, dopo aver ricordato che la “tutela della salute” deve esser garantita in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, ha ritenuto che rientra nella potestà legislativa dello Stato "l'introduzione dell'obbligatorietà per alcune vaccinazioni, in quanto *«la profilassi per la prevenzione e la diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale»*, con l'obiettivo della cd. immunità di gregge, *«la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo»*.
- Infine, la Corte ha ricordato che *«la giurisprudenza, in materia di vaccinazioni, è salda nell'affermare che l'articolo 32 Costituzione postula il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività»*.
- La Consulta ha precisato che per assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, si può ricorrere talora alla raccomandazione, talora all'obbligo, anche con misure sanzionatorie;
- il dibattito di questi giorni è imperniato sull'obbligo della vaccinazione da parte del personale sanitario e la possibilità di licenziamento in caso di diniego: il rifiuto del lavoratore di vaccinarsi può condurlo al licenziamento disciplinare per giusta causa, o, per giustificato motivo oggettivo?
- secondo l'articolo 279, comma 2, lett. b) del d.lgs 81/2008, il datore di lavoro potrebbe disporre *“l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42”* dello stesso testo unico, che prevede che il lavoratore, qualora sia inidoneo alla mansione specifica, possa essere adibito, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute e, se viene adibito a mansioni inferiori, conservi la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria;

Senatore Antonio De Poli

Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com

Senato della Repubblica
Il Senatore Questore

Considerato che:

- i medici preposti a stabilire l'idoneità dei lavoratori delle strutture sanitarie alle mansioni a loro assegnate si trovano spesso a dover dichiarare l'inidoneità al lavoro del personale non vaccinato; ciò comporta il loro impiego in lavori alternativi, cosa quasi sempre impossibile per il personale che lavora a stretto contatto con malati o persone fragili.
- Il Governo, pur avendo escluso, per ora, l'obbligo generalizzato, ha lasciato intendere che sono allo studio diverse ipotesi, tra cui l'obbligatorietà, almeno, per le categorie dei lavoratori più a rischio e quelle che operano in ambiente sanitario;

si chiede

se non sia nelle intenzioni del Governo adottare provvedimenti volti a fare chiarezza sull'idoneità o meno alla mansione per il personale delle strutture socio-sanitarie non vaccinato contro il Covid-19, al fine di tutelare la salute dei pazienti a loro affidati ed evitare che la situazione di *impasse* determinata dal loro rifiuto di vaccinarsi rischi di innescare contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti.

Sen. Antonio De Poli



Roma, 10 marzo 2021

Senatore Antonio De Poli

Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com